



N. 47/2022 Reg. Un.

Sentenza omologazione ristrutturazione debiti consumatore art. 70 C.C.I.I.

Sent. n. 11/2023 pubbl. il 08/02/2023

Rep. n. 7012/2023 del 08/02/2023

R.D.C.  
n° 1/23



Repubblica italiana  
in nome del Popolo italiano  
Tribunale di Busto Arsizio  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, in persona del giudice delegato dott. Marco Lualdi , ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unico portante R.G. 47/2022 P.U. promosso da

**PIERANGELO GIACALONE**

[ C.f. GCLPNG76M05F061Y ], residente in Buscate (MI) alla via G. Pascoli n. 19 ,

**Esaminati** gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 68 c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. Carlo Giovanni Fumagalli, nominato in data 14.1.2022 dall'O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti di Busto Arsizio.

Visto il provvedimento di ammissione alla procedura pronunciato da questo giudice in data 16.12.2022 ai sensi dell'art. 70 c.1 c.c.i.i.,

Rilevato che nei termini di cui all'art.70 c.3 c.c.i.i. nessuno dei creditori, a cui il provvedimento di ammissione risulta ritualmente comunicato, ha formulato osservazione,

Vista la relazione conclusiva depositata in data 11.1.2023 dal Gestore della Crisi,

**OSSERVA**

Il Tribunale adito deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 27 c. 2 CCI in quanto il debitore risulta risiedere in Buscate (MI) , Comune facente parte della circoscrizione del Tribunale adito.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato depositato in data unitamente alla documentazione prevista dalla norma richiamata.

Il debitore risulta versare in uno stato di sovraindebitamento da intendersi quale incapacità di far fronte ai debiti esigibili o di imminente scadenza sia facendo ricorso alla propria capacità reddituale che facendo ricorso al proprio patrimonio, peraltro non immediatamente liquidabile.

La situazione di rilevante difficoltà del debitore, pur non essendo ancora sfociata in un vero e proprio inadempimento, si desume dalla oggettiva impossibilità, nel medio/lungo periodo, di





N. 47/2022 Reg. Un.

Sentenza omologazione ristrutturazione debiti consumatore art. 70 C.C.I.I.

Sent. n. 11/2023 pubbl. il 08/02/2023

Rep. n. 7012/2023 del 08/02/2023

adempire regolarmente alle proprie obbligazioni tenendo conto del reddito mensile attualmente disponibile di €. 2.000,00 circa e delle spese fisse sostenute per contribuire al mantenimento del nucleo familiare ammontanti ad circa €. 1.600,00.

In tale contesto la valutazione, seppure necessariamente "prospettica", in ordine alla incapacità del Giacalone di far fronte già nel breve periodo alle proprie obbligazioni integra i presupposti del sovraindebitamento così come tratteggiati dal quadro normativo di riferimento.

Le obbligazioni assunte, come ha accertato il Professionista incaricato, sono state tutte contratte per ragioni estranee, ad una attività imprenditoriale o professionale, attività imprenditoriale o professionale che peraltro il debitore Giacalone non risulta avere mai svolto.

La proposta, che prevede

\* con riferimento ai creditori privilegiati, il cui credito complessivo ammonta ad €. 874,58 la soddisfazione integrale.

\* con riferimento ai creditori chirografari, il cui credito complessivo ammonta ad €. 87.856,75, nella misura del 21,08 % nel termine massimo di **mesi 60 dall'omologazione** soddisfa inoltre i requisiti previsti dall'art. 67 CCI .

Le risorse necessarie per l'adempimento del Piano verranno rese disponibili dalla quota parte del reddito da lavoro subordinato che il Giacalone si impegna a porre a disposizione della procedura. Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato e neppure emergono, dalla documentazione depositata, condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 CCI.

Il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore non è imputabile a colpa grave o malafede o frode in quanto sostanzialmente imputabile alla separazione dei coniugi che da una parte hanno condotto ad impreviste quanto rilevanti spese legali per il giudizio di separazione e, dall'altra, ha impedito al nucleo familiare del Giacalone di far conto sul reddito percepito dalla ex-moglie così rendendo la rata del mutuo della casa di abitazione (*già oggetto di definitiva liquidazione in una procedura esecutiva immobiliare*) insostenibile a fronte del reddito disponibile.

**PQM**

Visto l'art. 70 CCI

**OMOLOGA**

la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

**PIERANGELO GIACALONE**

[ C.f. GCLPNG76M05F061Y ]

e per l'effetto





N. 47/2022 Reg. Un.

Sentenza omologazione ristrutturazione debiti consumatore art. 70 C.C.I.I.

Sent. n. 11/2023 pubbl. il 08/02/2023

Rep. n. 7012/2023 del 08/02/2023

**DISPONE**

che l'OCC nominato dott. Carlo Giovanni Fumagalli

- \* comunichi la sentenza ai creditori e provveda alla sua pubblicazione sul sito web del Tribunale di Busto Arsizio.
- \* vigili sull'esatto adempimento del piano proposto.
- \* depositi con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, una relazione sullo stato della procedura.
- \* al termine dell'esecuzione presenti al giudice una relazione finale al fine di consentire la liquidazione del proprio compenso.

**DICHIARA** chiusa la procedura.

Busto Arsizio , il 07/02/2023

Il Giudice Delegato

*Dott. Marco Lualdi*



---

---